

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

NR. . 128 del 13 Maggio 2024

ALLEGATI: n° 1

ORIGINALE

**OGGETTO: Istanza di permesso di costruire convenzionato-PDCC
relativo al campo dell'adeguamento A7_5 via Verdi 106/SP
121_ PRATICA PDC 16/2023 - PROVVEDIMENTI**

Il tredici del mese di Maggio dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 11:00 e seguenti presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO GENERALE FRANCESCA SARAGÒ.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti e assenti:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
ZACCHETTI ERMANNO	SINDACO	X	
RESELLI DANIELE	ASSESSORE	X	
CARENZI GIORGIA	ASSESSORE	X	
ERBA MARCO	VICE SINDACO	X	
COLOMBO PAOLA	ASSESSORE	X	
LORENA			
COMITO DEBORA	ASSESSORE	X	
GALBIATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X	
LEITE ISABELLE	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		8	0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Atto di Giunta Comunale n° 128 del 13-05-2024

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	8
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Con voti favorevoli	8
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO-PDCC RELATIVO AL CAMPO DELL'ADEGUAMENTO A7_5 VIA VERDI 106/SP 121_ PRATICA PDC 16/2023 - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con prot. n. 22331 del 11/04/2023 e successive integrazioni è stata presentata un'istanza di permesso di costruire convenzionato, come normato dall'art. 28-bis del DPR 380/2001 e smi e dall'art. 14 comma 1-bis della LR 12/2005, nonché ai sensi dell'art. 59.4 delle Disposizioni di attuazione del Piano delle regole del PGT, da parte delle società, meglio identificate negli atti d'ufficio, delegata dalla società proprietaria, anch'essa meglio identificata negli atti d'ufficio, per l'insediamento di un'attività di trattenimento e svago (per l'installazione di apparecchi da intrattenimento (c.d. V.L.T.), mediante un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all'adeguamento interno dei locali. Nello specifico si tratta di un intervento di riqualificazione di due unità immobiliari poste al piano terra e primo dell'immobile sito in via Verdi 106/SP 121, identificato catastalmente al foglio 4 mapp. 175 sub.4 e sub.5;

- con nota del 15 maggio 2023 prot.n.28525 l'ufficio urbanistica ha richiesto alla società istante la produzione di ulteriore documentazione propedeutica alla istruttoria del PDCC.;

- con successiva nota del 15 settembre 2023 prot.n.54862 l'Ufficio Urbanistica ha trasmesso all'istante la bozza della convenzione e della relazione urbanistica con il contenuto del parere istruttorio dell'ufficio edilizia privata con l'indicazione della documentazione mancante, da integrare;

- in data 27 novembre 2023 prot.n.71102 l'Ufficio Urbanistica ha comunicato all'istante che la Giunta Comunale, competente per l'approvazione del PDCC, aveva richiesto un supplemento di istruttoria per la verifica del rispetto dei contenuti della delibera di G.C. n. 130/2016 di seguito richiamata, dando mandato ai competenti uffici comunali per l'accertamento della eventuale presenza di luoghi sensibili e la loro incidenza cartografica rispetto all'attività proposta per l'installazione di apparecchi da intrattenimento (c.d. V.L.T.) ed oggetto del convenzionamento, e la conseguente verifica aggiornata dei contenuti della delibera medesima;

- con comunicazione del 01/12/2023 prot n 72309 l'Ufficio Urbanistica ha indetto apposita conferenza di servizi, il cui esito negativo è riportato nel verbale in data 19/01/2024 prot.n.4861;

- con nota in data 31 gennaio 2024 prot.n.7327 è stato comunicato alla società istante il preavviso di adozione di provvedimento negativo relativo all'istanza di PDCC ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L.n.241/90 smi;

- la società istante ha presentato memoria partecipativa in data 28 febbraio 2024 prot.n.14052 con cui è richiesto il rilascio del PDCC.

- successivamente è pervenuta anche la comunicazione in data 06/03/2024 prot.n.15450 della società proprietaria dell'immobile;

Visto il parere legale stragiudiziale riservato richiesto dall'Amministrazione Comunale in relazione al procedimento in argomento e depositato al protocollo del Comune in data 16/04/2024 al n.23890;

Rilevato che:

- il Comune di Cernusco sul Naviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 85 del 29.10.2010 e pubblicata sul BURL n° 19 del 11 maggio 2011, integrato con Variante n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 19.12.2013 e pubblicata sul BURL n° 07 del 12 febbraio 2014 e con Variante n. 2 approvata con le delibere di Consiglio Comunale n. 46 del 25/07/2022 e n.47 del 27/07/2022 e pubblicata sul BURL n° 52 del 28 dicembre 2022;

- con deliberazione della Giunta Comunale NR. 130 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto "*Prevenzione del gioco d'azzardo patologico: ricognizione dei luoghi sensibili e definizione delle aree dove vige divieto di nuove installazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*", il Comune di Cernusco sul Naviglio ha approvato, sulla base della L.R. 21.10.2013 n. 8 e la successiva D.G.R. 24.1.2014 n. X/1274, la planimetria con la indicazione dei luoghi sensibili ove vige il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito a distanza inferiore ai 500 metri, riservandosi la facoltà di definire e individuare in futuro ulteriori luoghi sensibili e relative verifiche;

Vista altresì la recente giurisprudenza amministrativa relativa all'argomento in oggetto che nel confermare la legittimità della DGR 24.1.2014 n. X/1274 (Consiglio di Stato 21 marzo 2024 n. 2024 ha chiarito che "**... la normativa in materia di gioco d'azzardo - con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti - non rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117 comma 2 lett. h), Cost., bensì nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ai sensi degli articoli 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794; id., 19 dicembre 2022, n. 11086)**" e che "[...]il Sindaco, nell'esercitare il potere per definire gli orari di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui sono presenti le apparecchiature ex art. 110 comma 6 TULPS, è tenuto a valutare le posizioni di ciascuno dei soggetti coinvolti, senza impiegare mezzi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti, ma tenendo comunque in considerazione **la prevalenza del bene salute, ex art. 32 Cost. rispetto all'iniziativa economica, ex art. 41 Cost.**" (Cons. Stato, V, n. 2497/2024 depositata il 14.3.2024);

Ritenuta altresì la coerenza e legittimità dei limiti imposti dalla normativa, anche con riferimento al diritto eurounitario, come affermato dalla stessa giurisprudenza;

Preso atto inoltre della recente entrata in vigore del Dlgs del 25 marzo 2024, n. 41 –“Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi” nel quale, con riferimento ai principi eurounitari, vengono confermati i principi come di seguito richiamati:

“L'esercizio del gioco pubblico è consentito nel territorio dello Stato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) tutela dei minori di età;

[...]

c) sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali;

[....]

Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di gioco d'azzardo patologico”

Dato atto che, in applicazione delle precitate norme, con il fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S – R.D. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili come di seguito definiti dalla L.R. 21.10.2013 n. 8 e dalla DGR 24.1.2014 n. X/1274:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado
- luoghi di culto
- impianti sportivi
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette
- luoghi di aggregazione giovanile e oratori;

Considerato che per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvenuto successivamente al 28/01/2014, data di pubblicazione sul BURL della precitata D.G.R. n. X/1274;

Visto e preso atto dell'esito negativo riportato nel verbale della conferenza dei servizi in data 19/01/2024 prot.n.4861 dal quale risulta altresì la presenza dei seguenti luoghi sensibili ad una distanza inferiore a 500 metri dal sito in cui la società istante intenderebbe installare gli apparecchi da intrattenimento (c.d. V.L.T.):

1. area identificata al Foglio 5, Mapp.le 14 corrispondente a Cascina Nibai, oggetto della Concessione Edilizia n. 7/99 del 26/01/1999 relativa al “cambio d'uso da abitazione ad attività socio-assistenziale educativa per disabili” in cui ha sede il Centro Socio Educativo (CSE) di Via Al Cavarot n. 11
2. n. 3 casette ubicate all'interno del Parco degli Aironi, concesse dall'AC all'associazione C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani)
3. Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) di Via Giordano Colombo, 13.

Considerato inoltre che con prot n 4282 del 17/01/2024 il Comune di Carugate ha riscontrato alla richiesta di verifica della eventuale presenza di luoghi sensibili trasmessa dall'ufficio urbanistica in data 30/11/2023 prot n 71972, rilevando la presenza di un parco giochi con annessa area verde e attrezzi fitness a meno di 500 mt dal sito oggetto della richiesta di attivazione della VLT;

Rilevato quindi che l'eventuale installazione *di apparecchi da intrattenimento* (c.d. V.L.T.) nel sito di cui all'istanza in oggetto costituirebbe palese violazione del predetto limite legislativo dei 500 mt;

Esaminate altresì la memoria partecipativa in data 28 febbraio 2024 prot.n.14052 e la comunicazione in data 06/03/2024 prot.n.15450 e ritenuto non condivisibile il contenuto delle medesime;

Dato atto pertanto che non sussistono i presupposti di legge e di fatto per addivenire all'accoglimento della istanza di cui in premessa;

Rilevato quindi che il presente procedimento deve intendersi concluso con il presente

provvedimento di rigetto stante l'esito negativo della CdS di cui al verbale in data 19/01/2024 prot. n.4861 e per tutti i sopra esposti motivi;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento riferito all'oggetto della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n° 241/90 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento per il procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n°5 del 26/02/1998, è l'Arch. Francesco Zurlo in qualità di Incaricato di E.Q. Servizio Urbanistica e PLIS;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse e le considerazioni sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di non approvare l'istanza relativa al PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO-PDCC RELATIVO AL CAMPO DELL'ADEGUAMENTO a7_5 VIA VERDI 106/SP 121_ pratica PDC 16/2023 per le motivazioni esposte in narrativa e qui tutte richiamate.
- 3) di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico e Innovazione per i successivi adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
- 4) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio allo spazio "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 c.1) lett. a) del D.lgs. n.33/2013 come da modifiche introdotte dal D.lgs. n.97/2016;

di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di concludere il procedimento istruttorio del permesso di costruire convenzionato;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PARERE AI SENSI DELL ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO-PDCC RELATIVO AL CAMPO DELL'ADEGUAMENTO A7_5 VIA VERDI 106/SP 121_ PRATICA PDC 16/2023 - PROVVEDIMENTI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata .

Lì, 06-05-2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DUCA ALESSANDRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ERMANNIO ZACCHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCA SARAGÒ

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.